



**CONTRATTO PER LA FORNITURA, MEDIANTE CATALOGO ELETTRONICO, DI CARTA IN RISME MATERIALE DI CONSUMO E DI CANCELLERIA, PRODOTTI PER UFFICIO, COMPRENSIVA DI SERVIZI CONNESSI DI CONSEGNA, CONTACT CENTER E REPORTISTICA - CIG 7425527AB8.**

TRA

L'AUTOMOBILE CLUB d'ITALIA (di seguito, "ACI"), con sede legale in Roma, via Marsala, 8 (Partita IVA: 00907501001), nella persona della Dott.ssa Giuseppa Scimoni, Dirigente del Servizio Patrimonio, autorizzata alla stipula del presente contratto con determinazione del Segretario Generale n.....del.....

E

la Società ..... (per il seguito denominato "Società" o "Fornitore"), con sede in....., Via..... n. ...., partita IVA ....., nella persona del Sig. ...., in qualità di.....

**PREMESSO CHE**

- a) L'ACI, nel quadro delle attività di semplificazione e razionalizzazione del processo di acquisto di beni e delle procedure di monitoraggio e controllo della spesa, anche mediante l'ausilio di sistemi di *e-commerce*, ha predisposto un nuovo progetto di contratto per l'individuazione di un unico operatore in grado di garantire la fornitura uniforme e capillare di carta in risme, materiale di consumo e di cancelleria e prodotti per ufficio per tutte le sedi, centrali e periferiche, alle stesse condizioni di qualità e prezzo, mediante l'utilizzo di un catalogo elettronico;
- b) A seguito di determinazione del Segretario Generale dell'Ente n. 3526 del 29 dicembre 2017 l'ACI ha avviato l'espletamento di una procedura aperta in ambito comunitario n. 53/2017, ai sensi dell'art. 60 del Codice, con ricorso a piattaforma telematica di negoziazione ex art. 58 del Codice, indetta con bando di gara spedito in via telematica alla G.U.U.E in data XX/XX/XXXX e pubblicata sulla G.U.R.I. n. XX. del XX/XX/XXXX ....., nonché, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale.....e su due a diffusione locale .....



- c) La documentazione di gara, ai sensi di quanto previsto dall'art. 74 del Codice, è stata messa a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ACI;
- d) la società .....è risultata aggiudicataria della procedura in argomento, avendo presentato la migliore offerta secondo il criterio del minor prezzo, secondo quanto indicato al paragrafo 17 del disciplinare di gara;
- e) a seguito di proposta di aggiudicazione nelle forme di cui al paragrafo 21 del disciplinare di gara, con determinazione del Segretario Generale n..... del ....., l'aggiudicazione è divenuta definitiva;
- f) a seguito delle verifiche effettuate, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettere a) b) e c) del Codice, in merito all'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dichiarati dall'appaltatore, nonché dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, come da documentazione e verbale del responsabile del procedimento agli atti, l'aggiudicazione è definitiva ed efficace;
- g) la predetta aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 1 del Codice, è stata comunicata ai soggetti interessati in data....., giusta comunicazione in atti;
- h) è stata richiesta la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- i) sono decorsi i termini per la stipula del presente contratto di cui all'art. 32, comma 9, del Codice;
- j) Il collaudo positivo sui campioni dei prodotti forniti dalla Società, ai sensi del paragrafo 22 del disciplinare di gara, ha dato esito positivo;
- k) Le operazioni di verifica di funzionalità e di personalizzazione del catalogo elettronico ai sensi del paragrafo 3.1 del capitolato tecnico si sono concluse nei tempi e secondo le modalità e le specifiche concordate;
- l) la Società dichiara di possedere l'organizzazione e le risorse umane e strumentali per fornire i servizi oggetto del presente schema di contratto, come specificati nel capitolato tecnico (Allegato 1);
- m) la Società dichiara che quanto risulta dal presente contratto, dal capitolato tecnico, dal bando, dal disciplinare e da tutti i suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e dichiara, altresì, che ha potuto acquisire tutti gli



elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione della propria offerta;

- n) la Società ha prestato garanzia sotto forma di ....., stipulata con .....
- o) il numero di CIG 7425527AB8 dovrà essere riportato su tutti i documenti afferenti al presente contratto;
- p) con la determinazione n.....del.....è stato nominato il direttore dell'esecuzione del presente contratto;
- q) la Società dichiara di non aver posto in essere, per ottenere l'aggiudicazione del servizio, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l'esito della procedura di gara ad evidenza pubblica, nonché ad agevolare la conclusione del contratto;
- r) la stipula del presente contratto non vincola in alcun modo l'ACI all'acquisto di quantitativi minimi e predeterminati di beni e dà origine unicamente all'obbligo della Società di accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura e di consegna inoltrati dagli uffici provinciali e centrali dell'ACI, quali unità ordinanti, come individuate nell'elenco allegato (All. 2).;
- s) la stipula del presente contratto non attribuisce alla società il diritto di esclusiva e, pertanto, l'ACI si riserva la facoltà di acquistare prodotti che, per qualità, caratteristiche tecniche e prezzo, risultino più convenienti rispetto al listino della società, attraverso le convenzioni eventualmente stipulate dalla CONSIP e/o le offerte presenti nel MEPA o ricorso alle centrali acquisto di cui all'art. 37 del Codice.

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 - Disposizioni generali**

1. Le parti convengono che le premesse, tutti gli allegati e gli atti e documenti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.
2. L'esecuzione della fornitura è regolata:
  - dalle clausole del presente contratto;
  - dal capitolato tecnico (Allegato 1);
  - dalla griglia dei prodotti, in allegato al capitolato;
  - dalle schede tecniche dei prodotti offerti dalla Società (Allegato 2);



- dalle schede dati di sicurezza dei prodotti (Allegato 3);
  - dalla dichiarazione di offerta economica della Società (Allegato 4);
  - dalla dichiarazione in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Allegato 5);
- e, per quanto non previsto:
- dal Codice dei Contratti Pubblici;
  - dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
  - dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità e dal Manuale delle Procedure Negoziali dell'ACI, disponibili sul sito dell'Ente;
  - dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato;
  - dalla normativa regolante il settore, nonché dai Contratti Collettivi di Categoria regolanti i servizi oggetto del contratto.
3. Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.
4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore o che entreranno in vigore successivamente.

### **Art. 1 *bis* – Spese relative alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017 – “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara” di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - le spese di pubblicazione del Bando di Gara, sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, graveranno sull'aggiudicatario nella misura di €.....( ...../00), oltre IVA, e dovranno essere rimborsate dal predetto all'ACI entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.

L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario avente beneficiario l'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, da appoggiare a: BNL-Banca Nazionale del Lavoro AG. 11 Roma, CODICE IBAN IT81O0100503211000000200004, con la seguente causale “Rimborso spese di pubblicazione procedura di gara n. 57/2017 – CIG 7425527AB8 in adempimento dell'art. 34, comma 35, del D.L. 179/2012.”

### **Art. 2 - Oggetto del contratto**

1. Costituisce oggetto del presente contratto, nelle modalità e nei tempi descritti nei successivi articoli, nel capitolato tecnico e negli allegati:



- a) la fornitura, comprensiva dei servizi accessori, di materiale di consumo, di cancelleria, di carta in risme e di prodotti *office*, tradizionali ed ecologici, aventi le caratteristiche tecniche e funzionali descritte nella griglia dei prodotti di cui al capitolato tecnico e nelle schede tecniche di ciascun prodotto fornito dalla Società;
  - b) il servizio di trasporto e consegna, presso il punto indicato dall'unità ordinante, direttamente ai piani e nelle rispettive stanze presso la sede centrale dell'Automobile Club d'Italia e gli uffici periferici dislocati presso i rispettivi capoluoghi di provincia italiani con le modalità e le condizioni stabilite nel presente atto;
  - c) l'accesso e l'utilizzo di un "catalogo elettronico" dedicato, attraverso un sistema *internet based* e dei servizi ad esso connessi;
  - d) la personalizzazione del catalogo in conformità alle specifiche ed alle funzionalità indicate negli articoli 6 e 7;
  - e) la consegna al direttore dell'esecuzione del catalogo elettronico in formato *dvd* non riscrivibile contenente le immagini fotografiche e la relativa codifica di tutti i prodotti offerti, nonché di un catalogo cartaceo contenente tutte le informazioni e le immagini previste nel catalogo elettronico ed il "manuale operativo" che descrive tutte le funzionalità necessarie per accedere al catalogo elettronico e utilizzare i servizi ad esso connessi;
  - f) il servizio di formazione e l'attivazione di un servizio clienti di *call/contact center* per l'assistenza, il supporto per l'accesso, l'utilizzo del catalogo elettronico ed il riscontro degli ordinativi;
  - g) l'integrazione del sistema di acquisto a catalogo elettronico con il sistema gestionale SAP dell'ACI, secondo le specifiche, le modalità ed i tempi indicati nel capitolato tecnico;
  - h) il ritiro e lo smaltimento dei contenitori esausti, per tutta la durata del contratto, nell'ambito della fornitura e consegna di materiale di consumo necessario per il corretto e costante funzionamento delle apparecchiature presso le unità ordinanti, in conformità alle disposizioni di legge regolanti la materia;
  - i) il servizio di reportistica, in conformità all'art. 9 del presente contratto ed al paragrafo 9 del capitolato tecnico;
  - j) le variazioni al catalogo ed ai prodotti, secondo le modalità, i requisiti di controllo ed i livelli di qualità espressamente previsti nel paragrafo 4 del capitolato tecnico.
2. Il materiale di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo deve possedere i requisiti di qualità e di sicurezza indicati al paragrafo 1.2 del capitolato tecnico ed è sottoposto alle necessarie verifiche di conformità come previsto al paragrafo 2 del capitolato tecnico.
3. L'acquisto dei prodotti di cui alla lettera a) del comma 1 verrà formalizzato mediante ordinativi di fornitura (OdF) da parte delle unità ordinanti in conformità e nei limiti indicati all'art. 8; a tal fine



l'ACI si impegna a consegnare alla Società l'elenco aggiornato di tutte le sedi ACI che costituiscono unità ordinanti con indicazione dell'indirizzo e del referente, nonché a comunicare ogni successiva variazione.

4. Nell'ambito della fornitura principale di cui al primo comma, ove necessario per soddisfare il completo fabbisogno degli uffici, in caso di sopravvenute esigenze, l'ACI si riserva la facoltà di integrare il catalogo elettronico dedicato con nuovi prodotti non quotati in sede di gara, secondo i parametri indicati all'art. 13, comma 5.

### **Art. 3 - Durata del contratto**

1. Il presente contratto ha la durata di anni quattro, a decorrere dal ..... e fino al .....e dovrà, comunque, intendersi esaurito al momento del raggiungimento del valore massimo indicato all'art. 13, fatto salvo quanto previsto in caso di modifiche di cui al successivo art. 4.
2. E' facoltà, eventuale ed opzionale, di prorogare il servizio alla scadenza del contratto, nella misura massima di 6 (sei mesi) e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo affidatario dei servizi, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice;
3. L'opzione di proroga sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al contratto sottoscritto da ACI; in tal caso, la Società sarà tenuta all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per ACI.
4. Per i primi tre mesi l'appalto s'intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire all'ACI una valutazione ampia e complessiva del rapporto; al termine del suddetto periodo, qualora la Società, nonostante i ripetuti inviti, non abbia dato prova di affidabilità e serietà, l'ACI potrà recedere dal contratto mediante semplice preavviso di quindici giorni da comunicare alla Società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

### **Art. 4 – Modifiche del contratto durante il periodo di fornitura**

1. Il contratto è a consumo, pertanto l'importo massimo di cui all'art. 13, nonché gli importi massimi indicati annualmente per ciascuna unità ordinante quale provvista massima di cui all'art. 8, sono meramente presuntivi ed indicativi, nonché privi di qualsiasi effetto vincolante per l'ACI. Il presente contratto non costituisce alcun impegno da parte dell'Automobile Club d'Italia ad acquistare i materiali ed i prodotti di cui alla griglia e, pertanto, la Società non ha diritto ad avanzare pretese di alcun genere qualora non si proceda ad ordinativi di fornitura.
2. L'ACI si riserva di acquistare i prodotti compresi nella fornitura nelle quantità corrispondenti alle proprie esigenze e non garantisce alcun ammontare minimo, senza che la Società possa avanzare alcuna eccezione o richiesta di compensi maggiori, indennizzo o risarcimenti di sorta.



3. Nel corso del rapporto contrattuale, anche al fine di definire un piano di miglioramento degli acquisti, fermo restando il progetto base dell'appalto, l'ACI e la Società provvederanno a verificare l'adeguatezza dei prodotti inseriti a catalogo, individuando eventuali necessità di restringere o ampliare la gamma dei prodotti forniti. Proposte di eliminazione e/o introduzione di prodotti potranno essere avanzate anche dalla Società, in conformità al paragrafo 4 del capitolato tecnico
4. La Società si impegna a soddisfare gli ordinativi di fornitura generati dal sistema, sino alla cancellazione del prodotto dal catalogo; la cancellazione di articoli dal catalogo non darà luogo ad alcun rimborso per eventuali scorte.
5. L'ACI potrà richiedere alla Società, nei casi previsti dall'art. 106, comma 12, del Codice, variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo di cui all'art.13, comma 1, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
6. Con la sottoscrizione del presente contratto la Società espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'ACI purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
7. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dalla Società se non è stata approvata dall'ACI, tramite il responsabile del procedimento/direttore dell'esecuzione del contratto e, qualora effettuata, non darà titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporterà per la Società, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

### **Art. 5 - Condizioni generali del servizio**

1. La Società assicura, per tutta la durata contrattuale, la fornitura e la consegna del materiale, senza soluzione di continuità e a regola d'arte e garantisce il possesso continuativo delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l'erogazione della fornitura. A tal fine la Società dovrà disporre e mantenere idonee strutture che consentano di coordinare i servizi di fornitura e consegna, garantire la loro ottimizzazione, curarne il costante monitoraggio e l'adeguamento agli standard di qualità previsti;
2. La Società non potrà apportare variazioni - pena la risoluzione di diritto del contratto - alle modalità di esecuzione del servizio. L'ACI si riserva, tuttavia il diritto di apportare quelle variazioni e/o integrazioni che si rendessero necessarie per migliorarne l'esecuzione stessa. Tali variazioni saranno tempestivamente rese note alla Società con apposita comunicazione indicante altresì le modalità ed il termine di decorrenza.



3. La fornitura verrà eseguita sull'intero territorio nazionale, stante la natura e l'ubicazione delle sedi destinatarie/unità ordinanti e verrà resa nella stretta osservanza qualitativa e quantitativa delle richieste di consegna emesse dalle unità ordinanti destinatarie, nel rispetto del valore minimo di consegna di cui all'art. 8 e tenuto conto della provvista massima a disposizione di ciascuna di esse.
4. La Società dà atto di essere a perfetta conoscenza della ubicazione degli uffici e delle sedi dell'ACI, della natura della fornitura e dei servizi richiesti e di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente i servizi stessi. Conseguentemente nessuna obiezione la Società stessa potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo alla articolazione od altre caratteristiche in genere dei servizi richiesti.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Restano, quindi, a carico della Società i costi derivanti da interventi e adeguamenti applicativi e tecnologici, nonché le spese per eventuali interventi di manutenzione correttiva necessari a garantire la corretta esecuzione della prestazione.
6. Faranno carico alla Società, intendendosi remunerati con i corrispettivi di cui al successivo art. 13, tutti gli oneri ed i rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, così come definito nel contratto, ivi compresi gli oneri, appresso descritti a mero titolo indicativo, relativi:
  - al confezionamento e all'imballaggio del materiale in modo conforme al paragrafo 1.4 del capitolato tecnico ed alle norme in vigore a seconda della natura dei prodotti;
  - al trasporto ed alla consegna al piano (stanza) del materiale presso gli uffici della Sede Centrale e delle Sedi Territoriali dell'Automobile Club d'Italia (di seguito, più semplicemente "unità ordinanti");
  - alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione della fornitura;
  - agli oneri per la predisposizione degli strumenti e dei metodi idonei a garantire elevati livelli dei servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza ed alla riservatezza.
7. La Società rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso che l'esecuzione della fornitura dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'ACI e/o da imprese terze e/o da situazioni contingenti, che si venissero a



determinare in ordine allo svolgimento delle attività contrattuali o per cause non imputabili all'ACI.

8. Qualora dovessero sorgere delle contestazioni in corso di esecuzione del contratto, la Società ha l'onere di indicare, entro 5 (cinque) giorni e per iscritto all'ACI, i fatti e le ragioni poste a base della contestazione, pena la decadenza di ogni vantato diritto.
9. La Società prende atto ed accetta che la fornitura dovrà essere prestata con continuità anche in caso di variazioni della consistenza e dell'ubicazione delle sedi, uffici e strutture dell'ACI.
10. Oltre alla verifica preventiva, in sede di collaudo, l'ACI, in conformità a quanto previsto nel paragrafo 2.1 del capitolato tecnico, si riserva, nel corso della durata contrattuale, la facoltà di prelevare dei campioni del materiale consegnato alle singole unità ordinanti, al fine di effettuare verifiche di corrispondenza con la "griglia dei prodotti", le schede tecniche presentate e con i campioni verificati, accettati e depositati ed inseriti in catalogo, nonché di effettuare verifiche a campione presso i magazzini del Fornitore su spedizioni pronte e/o in stoccaggio per l'ACI.

### **Art. 6 - Catalogo Elettronico**

1. La Società dovrà assicurare in maniera continuativa l'accesso e l'utilizzo di un catalogo in formato elettronico, contenente il materiale e i prodotti di cui all'art. 2 del contratto. Il catalogo dovrà essere consultabile attraverso l'accesso ad un portale internet, come descritto nel successivo art. 7.
2. La Società è responsabile della creazione, aggiornamento e manutenzione del catalogo e della completezza delle informazioni ivi contenute.
3. Il catalogo elettronico dovrà contenere tutte le informazioni necessarie alla identificazione dei singoli articoli oggetto del contratto; a titolo esemplificativo e non esaustivo il catalogo dovrà contenere le seguenti informazioni:
  - immagine a colori dell'articolo;
  - codice articolo personalizzato ACI ;
  - descrizione articolo;
  - modello;
  - marca;
  - produttore;
  - unità di misura;
  - confezione;
  - caratteristiche tecniche;
  - prezzo di gara;



4. La Società dovrà altresì curare la formazione del personale ACI all'uso dello strumento. La formazione dovrà essere fornita da personale individuato con specifica conoscenza e praticità d'uso delle applicazioni informatiche fornite. Detto periodo di formazione è stimato nella durata massima di 2 giorni lavorativi. L'ACI si riserva di richiedere l'estensione della formazione ad altri soggetti all'interno della struttura al fine di garantire il servizio richiesto.
5. La società dovrà elaborare apposite demo e mettere a disposizione, in formato elettronico, un manuale operativo che descriva tutte le funzionalità necessarie per accedere al catalogo e utilizzare i servizi ad esso connessi.
6. L'aggiornamento del catalogo nel caso di integrazione di prodotti previsti dall'art. 2 comma 3 del presente contratto dovrà avvenire entro il termine di 48 ore dalla comunicazione, anche verbale, di ACI.

### **Art. 7 - Portale**

1. Il catalogo elettronico relativo al materiale ordinabile deve essere consultabile attraverso un portale il cui accesso sia consentito ai soli utenti autorizzati per mezzo di *password* assegnate a ciascuno di essi.
2. Il portale per l'emissione degli ordinativi di fornitura dovrà consentire le seguenti funzionalità:
  - consultare il catalogo dei prodotti oggetto del presente contratto, di cui all'art. 2, con visualizzazione di tutte le informazioni di cui all'art. 6;
  - scegliere il prodotto ed indicarne le quantità;
  - indicare le motivazioni di richiesta delle unità ordinanti (consumo interno, corsi, concorsi, manifestazione, eventi, altro);
  - visualizzare l'importo totale dell'ordinativo di fornitura;
  - inviare al fornitore la richiesta di ordinativo in formato elettronico;
  - verificare gli impegni assunti ed il *budget* iniziale e residuo assegnato a ciascuna unità ordinante;
  - creazione di una sezione "note" per la rappresentazione di informazioni ulteriori e/o esigenze particolari;
  - creare almeno tre livelli gerarchici di autorizzazione come indicato nel paragrafo 3 p. 3.1 del capitolato tecnico;
  - gestire la sospensione temporanea degli ordini in attesa di autorizzazione;
  - variare la *password* di accesso da parte dell'utente o degli utenti autorizzato/i;
  - controllare lo stato di evasione dell'ordine, in tutte le sue fasi;
  - monitorare la consegna e visionare eventuali righe non evase;



- permettere ad ACI di generare, mediante l'applicativo *web* predisposto, reportistica secondo più chiavi di ricerca (a titolo esemplificativo e non esaustivo: per unità ordinante, codice/articolo, data emissione ordine, motivo della richiesta), con possibilità di estrarre l'elenco degli ordini in formato *word* o *excel* per analisi di tipo statistico.
3. L'accesso ai prodotti di catalogo dovrà avvenire sia per navigazione gerarchica sulle pagine del catalogo tramite appositi indici tematici, sia attraverso un motore di ricerca. In particolare, dovranno essere disponibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti modalità e chiavi di ricerca:
    - ricerca per codice originale di prodotto;
    - ricerca per parola chiave.
  4. L'accesso al portale dovrà essere garantito dalle ore 8.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi esclusi il sabato, la domenica ed i giorni festivi.
  5. L'eventuale interruzione del servizio dovrà essere comunicata ad ACI 24 ore prima della data prevista, salvo cause di forza maggiore. Il Fornitore dovrà altresì comunicare i tempi di ripresa del servizio, che comunque non dovranno essere superiori alle 24 ore dalla stessa data.
  6. Qualora i giorni di ritardo nel ripristinare il servizio risultino superiori a 5 (cinque) giorni lavorativi consecutivi, ovvero a 15 (quindici) su base annuale, ACI si riserva di risolvere il contratto.
  7. In caso di interruzione dovute a causa di forza maggiore, per le quali non sia possibile dare comunicazione ad ACI entro i tempi sopra indicati, il Fornitore dovrà tempestivamente comunicare tale interruzione ad ACI, dandone opportuna motivazione, nonché indicare i tempi di ripresa del servizio, che, in ogni caso, non dovrà superare le 24 ore.
  8. Nel caso in cui l'interruzione superi le 24 ore, fatta salva la facoltà di ACI di applicare le penali di cui all'art. 18, sarà cura della Società inviare copia del catalogo in formato *dvd* alle unità ordinanti che ne facciano richiesta, in modo che sia, comunque, possibile emettere ordini via *e-mail*, via *fax* o posta ordinaria.

### **Art. 8 - Ordinativi di fornitura e modalità di consegna**

1. Il materiale, nei quantitativi e tipologie richieste, sarà ordinato dalle singole unità ordinanti (U.O.) legittimate ad emettere l'acquisto attraverso specifici ordinativi di fornitura e consegna generati dal sistema attraverso la consultazione del catalogo elettronico di cui all'art. 6 mediante l'accesso al portale di cui all'art. 7.
2. La singola richiesta preciserà almeno le seguenti informazioni :
  - l'unità ordinante



- il numero e la data di emissione della richiesta
  - il codice articolo del produttore
  - il codice utilizzato da ACI
  - la descrizione del prodotto
  - la quantità richiesta
  - il prezzo unitario del prodotto
  - il valore della richiesta di consegna
  - l'indicazione del luogo di consegna
3. Il materiale dovrà essere consegnato nei luoghi (piano, stanza ecc.) e secondo le modalità indicate negli ordinativi a cura e rischio della Società, franco di ogni spesa compreso imballaggio, direttamente ai piani e nelle rispettive stanze, entro 4 (quattro) giorni lavorativi presso tutte sedi provinciali ad eccezione di quelle ubicate in Sardegna e Sicilia, i cui termini di consegna sono fissati in 6 (sei) giorni lavorativi.
  4. I singoli ordinativi di fornitura per tutte le categorie merceologiche previste a catalogo potranno essere emessi, da ogni unità ordinante, per un importo complessivo minimo pari a € 50,00 (cinquanta/00), IVA esclusa, (c.d. "valore minimo di consegna") ferma restando la facoltà del fornitore di dare seguito a richieste di consegna di importo inferiore.
  5. Ciascuna unità ordinante potrà effettuare ordinativi di fornitura per un importo massimo annuo pari al *budget* che verrà loro assegnato per ciascun esercizio finanziario (c.d. provvista massima) e comunicato alla Società per le funzionalità del sistema. Sarà onere della Società verificare che i singoli ordinativi di fornitura siano conformi alle provviste massime stabilite dall'ACI e risultino debitamente autorizzate secondo il processo stabilito. Sarà cura del Servizio Patrimonio comunicare tempestivamente alla Società le variazioni effettuate in corso d'anno.
  6. La consegna, nelle modalità indicate nel paragrafo 1.4 del capitolato tecnico, dovrà essere di norma effettuata dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 14.00, sabato, domenica e giorni festivi esclusi, salvo le diverse indicazioni presenti nella sezione "Note". In ogni caso la consegna si considera effettuata nel giorno e nell'ora risultanti dal documento di trasporto.
  7. La Società, in ogni caso a fronte di situazioni di urgenza e necessità dell'ACI, si obbliga ad assolvere alle richieste di fornitura trasmesse dalle varie unità ordinanti attraverso via *fax* e/o *e-mail* ai numeri e/o indirizzi comunicati dal fornitore, provvedendo nel contempo all'aggiornamento del sistema in merito agli ordinativi di fornitura non generati a sistema.
  8. Al materiale dovrà essere allegato idoneo documento di trasporto, compilato secondo la legislazione vigente, che riporti gli estremi del contratto e delle tipologie e quantità dei beni dei



singoli ordinativi di fornitura, l'unità ordinante, il numero e la data di richiesta, il nome del vettore, nonché i dati identificativi del fornitore; il documento di trasporto dovrà essere sottoscritto, in forma chiara e leggibile, dal vettore o dal personale della Società incaricato della consegna e controfirmato dal personale della sede ACI destinataria.

9. La sottoscrizione del documento di trasporto, da parte del personale della sede destinataria, non equivale ad accettazione dei prodotti ma indica la mera corrispondenza dei prodotti inviati rispetto a quanto previsto nella richiesta di ordinativo. La sede ricevente si riserva di accertare la quantità e la qualità in un momento successivo e tale verifica deve, comunque, essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.
10. La consegna della merce a indirizzi errati o diversi rispetto a quanto indicato nei singoli ordinativi di fornitura, non darà luogo al pagamento della relativa fattura, fermo restando l'obbligo del fornitore di effettuare in ogni caso la consegna all'indirizzo esatto e fatta salva l'applicazione delle penali.
11. I beni consegnati saranno sottoposti alle verifiche da parte dell'ACI, di cui al paragrafo 2 del capitolato tecnico. In caso di esito negativo delle verifiche, il fornitore provvederà a ritirare la merce difettosa o non conforme ai modelli della griglia dei prodotti ed alla sostituzione della medesima, entro 5 (cinque) giorni lavorativi. In deroga a quanto previsto dall'art. 1495 c.c., l'ACI, in ogni caso, potrà denunciare vizi e difetti dei beni oggetto degli ordinativi entro il termine di 10 gg. lavorativi dalla data di scoperta degli stessi, mediante comunicazione via *fax* e/o *e-mail* ai riferimenti forniti dall'impresa.
12. Qualora il quantitativo di merce consegnata sia inferiore al quantitativo ordinato, la consegna si considera parziale; in questo caso, fermo restando l'applicazione delle penali stabilite in caso di ritardo di cui all'art. 18, il fornitore è comunque tenuto a completare la consegna entro i termini previsti, senza alcun onere aggiuntivo, e ad indicare sul documento di accompagnamento della merce che completa la fornitura, il riferimento al numero del contratto applicativo e dell'ordine assegnato in origine dal fornitore.
13. In caso di difformità qualitativa dell'articolo consegnato (mancata corrispondenza per marca, modello, formato, tipologia rispetto all'articolo richiesto), ovvero presenza di vizi e difetti) e/o difformità in eccesso rispetto alla quantità richiesta, dell'articolo ordinato anche se accertata successivamente alla consegna, e, comunque, in tutti i casi in cui dal controllo di corrispondenza tra documento di trasporto e prodotti consegnati oppure da prove e ed utilizzi successivi, si rilevi una difformità qualitativa e quantitativa, secondo quanto descritto nel paragrafo 2.2 del capitolato tecnico, l'unità ordinante ne darà comunicazione al fornitore via *fax* o via *e-mail* e la Società attiverà le pratiche di reso e conseguentemente sarà tenuta a provvedere al ritiro della merce entro due giorni lavorativi dalla comunicazione dell'errata



consegna della stessa senza alcun addebito ad ACI. In ogni caso è facoltà dell'Unità ordinante accettare per iscritto consegne per quantitativi differenti, inferiori o superiori.

14. La mancata sostituzione dei prodotti contestati da parte della Società equivarrà a mancata consegna, ai fini contrattuali.
15. I prodotti contestati saranno prontamente messi e resteranno nella disponibilità della Società, la quale dovrà ritirarli a proprie spese. Il rischio del deperimento o del deterioramento dei prodotti sarà a carico della società stessa. I prodotti non ritirati entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione potranno essere inviati alla società dall'ACI con addebito delle spese sostenute a valere sulla prima fattura utile.
16. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento di cui all'art. 15, relativamente ai soli prodotti in contestazione.
17. Qualora, durante il periodo di validità del contratto, la Società non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti offerti per cause alla stessa non imputabili, quali a titolo esemplificativo, la messa fuori produzione ecc, si procederà in conformità a quanto previsto nel paragrafo 4 del capitolato tecnico.

### **Art. 9 - Reporting e Contact Center**

1. La Società, sulla base delle esigenze rappresentate e delle informazioni fornite dall'ACI, si obbliga a tenere una contabilità separata, per unità ordinante e centri di costo, relativamente agli ordinativi di fornitura emessi delle varie unità ordinanti scaturenti dal presente contratto, documentata ai sensi di legge.
2. A tal fine si obbliga a rendere disponibili, mediante l'applicativo *online* predisposto, i report mensili per il corretto controllo dei consumi e della spesa che, nei formati ed elenchi previsti nel paragrafo 9 del capitolato tecnico, costituiranno a tutti gli effetti, documenti probatori per misurare e verificare lo svolgimento dei servizi di cui al presente contratto e per il pagamento delle fatture di cui al successivo art. 15.
3. I *report* mensili di cui al precedente comma 2, dai quali emerga il progressivo stato di avanzamento del presente contratto, verranno trasmessi all'ACI anche a corredo delle fatture.
4. La società si obbliga a trasmettere entro 48 ore dalla richiesta di ACI la documentazione attestante l'avvenuta consegna del materiale di cui all'art. 7, comma 7.
5. La società si obbliga comunque a fornire ad ACI, entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla richiesta, i *report* che ACI riterrà opportuno richiedere per le proprie verifiche ed accertamenti, nonché i documenti, le informazioni e di chiarimenti richiesti dall'ACI in ordine allo svolgimento della fornitura.



6. L'ACI si riserva la facoltà di variare il contenuto dei *report* ove necessario per migliorare il monitoraggio dell'andamento dei consumi e della spesa oppure per integrare il sistema di reportistica con i propri dati.
7. Come previsto al paragrafo 6 del capitolato tecnico, la Società contestualmente all'avvio del catalogo dovrà rendere operativo un *contact center* al quale le unità ordinanti possano rivolgersi per qualsiasi problematica inerente l'esecuzione del contratto.
8. Il *contact center* sarà competente a ricevere e/o rilasciare informazioni su tutti gli aspetti di esecuzione della fornitura e dovrà osservare un orario operativo continuativo dalle h. 8.30 alle h. 14.00 nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì.

### **Art. 10 - Rapporti tra le parti – Governance dell'esecuzione contrattuale**

1. La Società ha designato i referenti dei servizi ai quali l'ACI potrà rivolgersi per ogni esigenza connessa all'espletamento dei servizi e per qualsiasi richiesta in tema di esecuzione degli adempimenti previsti nel presente contratto, nella persona di \_\_\_\_\_ ;
2. Per l'ACI, i rapporti relativi all'esecuzione del servizio verranno intrattenuti con .....  
.....
3. Il responsabile dell'esecuzione del contratto controlla i livelli di qualità delle prestazioni ed ha il compito di effettuare e ricevere tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche ed amministrative del contratto, predisporre, in accordo con la Società, il verbale di inizio delle attività, controllare e certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
4. Al responsabile dell'esecuzione, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto, competono il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile, nonché assicurare la regolare esecuzione da parte della Società, in conformità ai documenti contrattuali.
5. Il responsabile dell'esecuzione rappresenta, altresì, l'interfaccia con la Società per la trasmissione e la gestione di ogni richiesta avendo cura di assicurare, ove necessario, il coordinamento delle attività sul territorio nonché ogni intervento per la risoluzione di eventuali problematiche.
6. Qualora il responsabile dell'esecuzione rilevi delle carenze nella esecuzione dei servizi, ne darà comunicazione alla Società, la quale dovrà immediatamente porre rimedio alle disfunzioni lamentate. In caso contrario, l'ACI si riserva il diritto di applicare le penali, nonché i rimedi previsti.



### **Art. 11 - Impegni specifici della Società**

1. La Società si obbliga, con oneri e rischi a proprio carico, ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso dell'esecuzione del contratto ed assume tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e della fornitura e dei servizi accessori oggetto del contratto, nonché di ogni altra attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
2. La Società si impegna a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'ACI, nonché a dare immediata comunicazione all'ACI di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
3. Tenuto conto che l'Ente ispira la propria organizzazione ed azione nell'interesse della Federazione ACI, ove i singoli Automobile Club Provinciali e le società collegate ne facciano richiesta, la Società si impegna ad offrire i prodotti ed i servizi oggetto del presente contratto, alle stesse condizioni contrattuali ed economiche qui convenute, nonché a quelle di maggior favore che eventualmente fossero concordate nel corso della durata contrattuale. I singoli accordi saranno formalizzati separatamente dalla Società con le strutture interessate richiedenti. Resta espressamente convenuto che eventuali maggiori oneri derivanti dagli accordi in argomento resteranno ad esclusivo carico della Società e che l'ACI non risponde a nessun titolo per eventuali inadempimenti o ritardi nei pagamenti da parte dei soggetti citati che abbiamo sottoscritto gli accordi, ai quali l'ACI rimane estranea a tutti gli effetti.
4. La Società si impegna a curare, mediante personale dedicato, il costante accertamento delle prestazioni contrattuali effettuate e da effettuare, nonché a controllare la loro buona esecuzione in conformità a quanto richiesto nell'art. 12.
5. La Società si impegna a consentire e agevolare l'esercizio, da parte dell'ACI, dei controlli sullo svolgimento del servizio e sull'osservanza degli obblighi assunti con il presente contratto, fornendo tutte le informazioni richieste e predisponendo gli opportuni interventi idonei a garantire elevati livelli di servizio.
6. La Società si impegna a comunicare tempestivamente all'ACI le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse.
7. Per nessun motivo, neppure in caso di controversia in atto con l'ACI, la Società potrà sospendere o rinviare di sua iniziativa la fornitura ed i servizi, salvo i casi di comprovata forza maggiore per i quali la società si obbliga a dare tempestiva comunicazione. L'eventuale



sospensione della fornitura e dei servizi per decisione unilaterale della Società costituisce inadempimento contrattuale e determina la conseguente risoluzione del contratto per colpa; in tal caso l'ACI procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti della Società per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri eventualmente sostenuti dall'ACI e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

8. La Società prende atto che i termini stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni, oggetto del contratto, sono da considerarsi essenziali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457c.c .

### **Art. 12 - Controllo qualità (Sistema di *SLA Management*)**

1. Al fine di monitorare costantemente la qualità del servizio erogato, l'ACI misurerà le prestazioni e la fornitura per il rispetto dei seguenti obiettivi di SLA (*Service Level Agreement*), come indicato nel paragrafo 10 del capitolato tecnico:
  - rispetto dei termini di consegna concordati; (per i termini si farà riferimento alla data di trasmissione degli ordinativi di fornitura generati dal sistema e, per i termini di consegna, alla data del documento di trasporto controfirmato da ACI).
  - corrispondenza dei prodotti alle specifiche tecniche: livello di difettosità o non conformità dei prodotti; (si farà riferimento al numero complessivo delle singole unità di prodotti difettosi e/o non conformi contestati da ACI)
  - corrispondenza dei prodotti alle specifiche tecniche: tempestività nel ritiro dei prodotti difettosi (si farà riferimento esclusivamente alla data del documento di trasporto conseguente alla notifica del reintegro del bene difettoso);
  - completezza nell'evasione dei singoli ordinativi di fornitura.
2. La Società dovrà annualmente verificare presso campioni rappresentativi di unità ordinanti, previ accordi con il Servizio Patrimonio, il livello di soddisfazione della qualità del servizio offerto ad ACI (*Customer Satisfaction Survey*), sulla base del suddetto sistema di misurazione, al fine di verificare eventuali scostamenti rispetto agli standard definiti ed intervenire mediante azioni correttive immediate.
3. I risultati verranno comunicati all'ACI – Servizio Patrimonio entro il mese successivo a quello della conclusione della rilevazione mediante una relazione che evidenzi le eventuali situazioni critiche, le relative cause, le azioni intraprese e/o pianificate per ripristinare il servizio in modo conforme ai parametri contrattuali, nonché le eventuali proposte di miglioramento delle attività e dell'organizzazione.



4. La Società si impegna ad informare periodicamente l'ACI sull'evoluzione dei servizi, della normativa e delle possibili variazioni da apportare al servizio, oggetto del presente contratto, definendo, di comune accordo, quelle modifiche che siano valutate opportune da ACI.

### **Art. 13 - Corrispettivi e valore del contratto**

1. L'importo contrattuale per la fornitura del materiale di cancelleria, di consumo, la carta in risme ed i prodotti *office* di cui all'art. 2, per tutta la durata prevista dall'art. 3 e tenuto conto delle modifiche di cui al comma 5 dell'art. 4, è pari ad € 4.165.000,00 (quattro miliomilicentosessantacinquemila/00) di cui: € 3.400.000,00 (tremilioni quattrocentomila/00), oltre IVA, per la fornitura base, ed € 765.000,00 (settecentosessantacinquemila/00), oltre IVA, per l'eventuale integrazione del quinto d'obbligo (art. 106, comma 12, del Codice).
2. In relazione alla fornitura, il suddetto importo contrattuale è da intendersi quale massimale di spesa per l'ACI e non rappresenta in alcun modo un impegno all'acquisto dei prodotti per l'intero ammontare.
3. Per ogni singolo articolo verrà riconosciuto alla Società un corrispettivo pari al prezzo unitario offerto in sede di gara come da offerta allegata, che qui si intende integralmente trascritta.
4. Il prezzo unitario di ciascun prodotto è comprensivo e, quindi, remunerativo della prestazione dei servizi connessi, catalogo elettronico, portale internet ed uso della piattaforma elettronica personalizzata, imballaggio e consegna, trasporto, carico e scarico, reportistica, *contact center*, garanzia ed assistenza prestate dal produttore e/o da terzi incaricati, ritiro dell'eventuale merce resa e, comunque, di ogni attività contrattuale eseguita a regola d'arte ed in conformità a quanto stabilito nel presente contratto, nel capitolato tecnico e nei suoi allegati.
5. I prezzi dei beni, oggetto di integrazione del catalogo elettronico ai sensi dell'art. 2, comma 4 del presente contratto, dovranno essere offerti con una percentuale minima di sconto pari alla media ponderata degli sconti applicati dal fornitore in sede di gara per i beni oggetto del presente contratto sui listini ufficiali della Società, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 14 relativamente alla clausola CONSIP.
6. I corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dalla Società in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili per il primo anno contrattuale, salvo quanto stabilito all'art. 14, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico la Società di ogni relativo rischio e/o alea.
7. La Società non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi sopra indicati se non alle condizioni previste nell'art. 14



8. In caso di ricorso alla proroga tecnica, di cui all'art. 3, comma 2, del presente contratto, l'importo a consumo, non compreso nel valore di cui al comma 1 del presente articolo, ammonta a € 425.000,00 (quattrocentoventicinquemila//00), oltre IVA.

### **Art. 14 – Revisione del corrispettivo – Clausola CONSIP**

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice - ferme restando le disposizioni dell'art. 1, comma 511, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - si procederà alla revisione periodica dei corrispettivi unitari indicati nell'art. 13 del presente contratto
2. Dietro istanza della Società, in seguito all'esito di una istruttoria condotta dal responsabile dell'esecuzione del presente contratto, la revisione verrà operata su base annuale in ordine all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai.
3. In ogni caso, periodicamente verrà effettuata la verifica di congruità del prezzo offerto, tenendo conto dei parametri e dei prezzi per prodotti analoghi quotati nei listini delle convenzioni MEPA/CONSIP o di altre centrali di committenza. Qualora il prezzo offerto dall'impresa fosse più alto rispetto al mercato di riferimento per prodotti analoghi, la società si impegna a ridurli a quelli inferiori vigenti.
4. Qualora i parametri delle suddette convenzioni siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e la Società non accetti la modifica, è facoltà dell'Ente recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge 135/2012.

### **Art. 15 - Fatturazione e modalità di pagamento**

1. La Società, per l'esecuzione dei servizi oggetto del contratto emetterà, con cadenza mensile, una fattura in formato elettronico, con indicazione del periodo di riferimento e la causale del pagamento, distinta per tipo di servizio effettuato, allegando copia della documentazione e dei report richiesti all'art.12 del capitolato tecnico. Per la fatturazione si applica l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, ivi introdotto dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190, che prevede l'emissione di fatture con la dicitura *split payment* o "scissione dei pagamenti". Ai fini della liquidazione, ciascuna fattura, corredata della documentazione di supporto, dovrà essere trasmessa in formato elettronico, ai sensi dell'art. 1 commi 209-214 della Legge 244/2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 3 aprile 2013, all'Automobile Club d'Italia – Ufficio Amministrazione e Bilancio – Area Fornitori – Via Marsala 8, 00185 Roma – Partita IVA 00907501001, completa del CIG, del numero di contratto e dell'OdA - che sarà cura di questo Servizio comunicare - nonché del Codice Univoco Ufficio (IPA) CNCABS. Il pagamento è effettuato entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura di pagamento, purché completa dei riferimenti richiesti; si fa presente che, qualora la fattura pervenga incompleta del suddetto riferimento, verrà respinta.



2. Le fatture saranno liquidate dall'ACI nei termini di legge sul conto corrente bancario o postale dedicato comunicato dalla Società, mediante bonifico bancario, al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto all'art. 29.
3. La Società si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'ACI, eventuali variazioni dell'istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'ACI, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio.
4. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 210/2002, convertito in Legge 266/2002, l'ACI procederà al pagamento del corrispettivo previa acquisizione del DURC attestante la regolarità della posizione contributiva e previdenziale della Società nei confronti dei propri dipendenti.
5. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, emergano irregolarità nell'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, l'ACI procederà alla sospensione del pagamento ed alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale. Qualora, dall'acquisizione del nuovo DURC, la Società risulti essersi posta in regola, l'ACI provvederà al pagamento.
6. Nel caso in cui il DURC continui a segnalare l'irregolarità, l'ACI potrà provvedere ai sensi dell'art. 30 del Codice per le inadempienze contributive accertate.
7. L'ACI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad € 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'autorità preposta al controllo comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l'ACI applicherà quanto disposto dall'art.3 del decreto di attuazione di cui sopra.
8. La Società dovrà, altresì, allegare alle fatture anche l'attestazione, mediante autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, di aver corrisposto al personale quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori.

### **Art. 16 - Garanzia definitiva**

1. La garanzia di cui alle premesse, prestata dalla Società ai sensi dell'art. 103 del Codice, a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle



risultanze della liquidazione finale, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

2. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o, comunque, fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.
3. Lo svincolo è automatico, senza necessità del nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte della Società degli stati di avanzamento dei servizi, o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
4. Qualora l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto espressamente nelle clausole del presente contratto, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni da quello in cui l'ACI avrà reso noto alla Società l'avvenuta riduzione.
5. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall'ACI.

### **Art. 17 - Responsabilità della Società**

1. La Società è tenuta ad osservare le vigenti disposizioni di legge, regolamentari, nonché quelle stabilite da ACI nello svolgimento delle prestazioni contrattuali ed assume in proprio ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone (dipendenti propri, di ACI o terzi), cose (di proprietà sua, di ACI e di terzi), in conseguenza o in connessione sia diretta che indiretta o in dipendenza dell'esecuzione dei servizi oggetto del contratto, liberando ACI da qualsiasi responsabilità.
2. A copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile terzi per fatti verificatisi durante l'espletamento dei servizi, la Società ha stipulato la polizza assicurativa di cui alle premesse, che non potrà contenere nessuna condizione, limite o altro al risarcimento del danno ed il cui massimale non potrà costituire un limite al risarcimento di eventuali ulteriori danni non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
3. La Società si impegna espressamente a tenere indenne l'ACI da qualsiasi responsabilità, pretesa, azione, richiesta di risarcimento/indennizzo richiesti all'ACI stesso, a qualsiasi titolo, a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla Società o al personale di cui la Società risponda per legge e relativi al presente contratto.
4. La Società assume in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenne l'ACI anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose tanto dell'ACI che di terzi in dipendenza della esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.



### Art. 18 - Penali

1. Le penali previste per inadempienze imputabili alla Società durante l'esecuzione delle prestazioni sono di seguito riportate:
  - a) per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'ACI, rispetto ai termini di consegna indicati all'art. 8, comma 3, l'ACI si riserva, per ogni ordinativo di fornitura, il diritto di applicare una penale fino ad un massimo del 15% (quindici per cento) del valore dell'ordinativo, con un minimo di €. 5,00 (cinque) al giorno;
  - b) per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'ACI, rispetto ai termini stabiliti per il ritiro dei prodotti differenti, difettosi ovvero consegnati in eccedenza rispetto all'ordinativo di fornitura di cui all'art. 8, l'ACI, per ogni ordinativo di fornitura, si riserva il diritto di applicare una penale fino ad un massimo di € 20,00 (venti/00), salvo espressa accettazione per iscritto dell'unità ordinante;
  - c) nel caso in cui ciascuna Unità ordinante, per fatto non imputabile all'Amministrazione, sia nell'impossibilità di accedere al Portale ed eseguire ordinativi di fornitura, L'ACI si riserva il diritto di applicare, per ogni mancato accesso, una penale giornaliera di €. 20,00 (venti/00);
  - d) per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'esecuzione delle eventuali variazioni al catalogo rispetto ai termini indicati al paragrafo 4 del capitolato tecnico per gli aggiornamenti a seguito di sostituzione degli articoli non aventi le specifiche e/o i requisiti di qualità richiesti, l'ACI si riserva il diritto di applicare una penale di € 25,00 (venticinque//00);
  - e) per ogni giorno di mancato funzionamento del *contact center*, l'ACI si riserva di applicare una penale di € 20,00 (venti/00);
  - f) per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini indicati nel capitolato tecnico nell'aggiornamento del catalogo elettronico a seguito di sostituzione e/o inserimento di nuovi articoli, l'ACI si riserva il diritto di applicare una penale di € 50,00 (cinquanta/00);
  - g) per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini indicati nell'art. 9, commi 4 e 5, nella trasmissione della reportistica richiesta e delle informazioni, l'ACI si riserva il diritto di applicare una penale di €. 30,00 (trenta/00).
2. L'applicazione delle penali di cui al comma 1 non preclude il diritto dell'ACI di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni e, comunque, non esonera la Società dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.
3. Qualora la Società non esegua o si rifiuti di eseguire, senza giusto motivo, le attività di cui al presente contratto, l'ACI potrà ricorrere a terzi per servizi alternativi addebitando a titolo di penale alla Società i relativi costi sostenuti o potrà rivalersi sulla garanzia di cui all'art.16 che



dovrà essere reintegrata, secondo quanto indicato nel medesimo articolo.

4. Nel caso in cui siano state rilevate e contestate complessivamente cinque inadempienze, ovvero nel caso in cui le penali di cui al 1° comma dovessero raggiungere il 10% del valore contrattuale, l'ACI ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto per colpa della Società, senza bisogno di messa in mora e, con semplice provvedimento amministrativo, provvederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'ACI ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
5. La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari. La Società potrà eventualmente presentare istanza motivata di non accettazione delle stesse entro 5 (cinque) giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte dell'ACI.
6. Trascorso tale termine le penali si intenderanno accettate definitivamente e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare la predetta applicazione.

### **Art. 19 - Diffida ad adempiere e risoluzione**

1. Il presente contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del Codice.
2. Quando il direttore dell'esecuzione accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto.
3. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 2, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell'esecuzione assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, L'ACI risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
4. In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti



dallo scioglimento del contratto.

5. Il RUP nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni, che il Direttore dell'esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.
6. Con apposito verbale del Direttore dell'esecuzione è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei capitolati di polizza e negli altri documenti di gara, nel medesimo verbale è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel capitolato di polizza e negli altri documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante.
7. Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del Codice.

### **Art. 20 - Recesso**

1. Ai sensi dell'art. 109 del Codice, l'ACI ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte ed in qualunque momento, mediante posta certificata, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, nei seguenti casi:
  - a) giusta causa;
  - b) mutamenti di carattere normativo e organizzativo;
  - c) frode e/o venir meno rapporto fiduciario;
  - d) comportamenti contrari all'interesse dell'ACI;
  - e) nei casi di cui agli articoli 88, comma 4-ter, e 92 comma 4, del D.Lgs. 159/2011.
8. L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prenderà in consegna i servizi e ne verificherà la regolarità.
9. Nel caso di recesso all'ACI non si fa carico - in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c. - di alcun onere aggiuntivo, né alcun obbligo di risarcimento danni, né di corresponsione di somme o indennizzi ad alcun titolo.
10. Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ACI.

### **Art. 21 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. La Società si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro, previdenza e di disciplina infortunistica, nonché da contratti collettivi di lavoro.



2. La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto e, in genere, a corrispondere la retribuzione stabilita da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base regionale e da accordi regionali o provinciali – con esclusione di quelli aziendali; ciò anche nel caso in cui la Società non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associata. La Società si obbliga, infine, a continuare ad applicare i predetti contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
3. La Società garantisce ad ACI esibendo, a richiesta, la relativa documentazione probatoria, tutti i controlli necessari ad accertare l'osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti; nel caso di inottemperanza degli obblighi assunti su indicati o qualora siano riscontrate irregolarità, l'ACI provvederà a segnalare tale situazione alla competente Direzione del Lavoro.
4. In caso di inadempienza contributiva, segnalata tramite DURC, relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), l'ACI provvederà ai sensi di quanto previsto nell'art. 30, comma 6, del Codice ed il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate verrà disposto dall'ACI direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi.
5. In caso il DURC a carico dell'affidatario - o del subappaltatore - risulti negativo per due volte consecutive, acquisita una relazione predisposta dal direttore dell'esecuzione di cui all'art. 10, si procederà, ai sensi dell'art. 108, comma 1, lettera c) del Codice alla risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
6. In caso di subappalto, ove il DURC risulti negativo per due volte consecutive a carico del subappaltatore, l'ACI, previa contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, provvederà nei confronti del subappaltatore ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Codice.
7. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30, comma 6, del Codice nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dall'esecutore o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, l'ACI inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'ACI si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero, ove previsto il pagamento diretto ai



sensi dell'art. 30, comma 6, del Codice dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. L'ACI predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al presente comma, l'ACI provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla competente Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

### **Art. 22 - Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro**

1. La Società, nell'esecuzione del servizio, è tenuta all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. 81/2008 e relative circolari esplicative in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto;
2. Nei confronti del proprio personale impiegato nel servizio, la Società si impegna ad impartire un'adeguata informazione e formazione sul lavoro e suoi luoghi di lavoro oggetto dell'appalto, nonché ad adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
3. La Società si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le opere occorrenti per garantire la sicurezza durante l'esecuzione dei servizi richiesti e per evitare incidenti o danni materiali o danni materiali di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando l'ACI da qualunque responsabilità.
4. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico della Società, la quale non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi ad alcun titolo nei confronti dell'ACI.
5. Con riferimento alla stima dei costi della sicurezza necessari per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi interferenziali, in base a quanto evidenziato nel documento di informazione sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro (DUVRI), ai sensi e per gli effetti del dell'art. 26, comma 3 *bis*, del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e della determinazione ANAC n. 03/08, i suddetti rischi sono stati determinati, per l'intero periodo contrattuale quadriennale, in € 0,00.

### **Art. 23 - Riservatezza e trattamento dati**

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, nonché alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 7 del suddetto decreto.
2. Ai fini del D.Lgs. 196/2003, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità



per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle misure di sicurezza.
4. La Società dovrà dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni di cui verranno a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto siano considerati riservati e come tali trattati. La Società ed i suoi ausiliari dovranno, durante l'esecuzione del contratto, rispettare scrupolosamente gli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003, per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali nonché in ordine all'individuazione delle misure minime di sicurezza sia all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività in cui abbia titolo per ottenere analoghe misure da terze parti eventualmente coinvolte per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

### **Art. 24 - Segreto d'ufficio**

1. La Società si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'ACI, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative alle attività svolte dall'ACI di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il presente contratto.
2. La Società si impegna, inoltre, ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dei servizi.
3. La Società si impegna, pertanto, a dare istruzioni ed a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, richiamando l'attenzione del personale operante su quanto disposto dall'art. 326 c.p. che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.

### **Art. 25 - Cessione del contratto**

1. E' fatto divieto all'appaltatore di cedere il presente contratto. Resta fermo quanto previsto all'art. 106 comma 1, lettera d) del Codice in caso di modifiche soggettive.
2. In particolare, in caso di cambio di ragione sociale e/o accorpamenti e/o conferimento aziendali che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, la Società dovrà produrre la documentazione ed i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni,



nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione del presente appalto, che l'ACI si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

3. In caso di inadempienza da parte della Società al divieto di cessione, fermo restando l'inefficacia dell'avvenuta cessione del contratto per l'ACI ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, l'ACI ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.

### **Art. 26 - Cessione del credito**

1. La cessione del credito può essere eseguita nelle modalità espresse all'art. 106, comma 13, del Codice a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura provata autenticata e devono essere notificate all'ACI. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 52/1991.
2. E' fatto, altresì, divieto alla Società di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. La Legge 136/2006 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, come previsto all'art. 32, comma 6, del presente contratto.

### **Art. 27 – Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'appaltatore**

1. Il fallimento della Società comporta la risoluzione *ope legis* del contratto di appalto.
2. Qualora l'appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'ACI proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa o recedere dal contratto.
3. Qualora la Società sia un raggruppamento di imprese, in caso di fallimento della Società mandataria, l'ACI ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza del fallimento, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di una Società mandante, la Società mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzi delle altre società mandanti, purché siano in possesso dei requisiti richiesti.
4. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'ACI provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara,



risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

### **Art. 28 - Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. L'ACI non assume alcuna responsabilità nel caso che la Società abbia usato, nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, dispositivi, soluzioni o materiali che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'ACI azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti e rivendicazioni, la Società manleverà e terrà indenne l'ACI, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti inclusi i costi della difesa contro qualsiasi azione per violazione in Italia o all'Estero di diritti d'autore, di brevetti o di qualsiasi marchio italiano o estero, le spese per danni verso terzi, quelle giudiziali e quelle sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi l'ACI informerà prontamente per iscritto la Società delle suddette iniziative giudiziarie.

### **Art. 29 - Obblighi di tracciabilità**

1. La Società assume, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, in conformità alla Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'ANAC, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi sono stati comunicati in sede di stipula e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario.
2. La Società si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'ACI, eventuali variazioni dell'istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'ACI i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio.
3. La Società si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché a dare immediata comunicazione all'ACI ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia del loro inadempimento ai suddetti obblighi.
4. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9*bis*, della Legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto.



Ai sensi della Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2010, aggiornata con la Delibera n. 556 del 31 maggio 2017, la Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG 7425527AB8 al cessionario - eventualmente anche nell'atto di cessione – affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

### **Art. 30 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata e sottoscritto in modalità digitale.
2. Il presente contratto è registrato in caso d'uso.
3. Sono a carico della Società le spese per i bolli, ad eccezione di quelle che per legge competono ad ACI.
4. A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio delle imprese e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto che l'impresa è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e s.m.i.

### **Art. 31 - Foro competente**

Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente il Tribunale di Roma.

### **Art. 32 – Normativa in tema di contratti pubblici**

1. L'appaltatore riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 8, del Codice, per quanto non espressamente previsto nel medesimo Codice e negli atti attuativi, alla fase di esecuzione del presente contratto si applicano le disposizioni del Codice Civile.
3. L'appaltatore garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente contratto e per tutta la durata del medesimo.
4. L'appaltatore assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente all'ACI, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del contratto.
5. L'appaltatore prende atto che l'ACI si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima



acquisizione delle prestazioni.

### **Art. 33 – Trasparenza e patto di integrità**

1. La Società espressamente ed irrevocabilmente dichiara:

- a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) con riferimento alla presente gara, di non avere in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE ed articoli 2 e seguenti della Legge 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero la Società non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa della Società, con facoltà per l'ACI di incamerare la cauzione.

### **Art. 34 - Codice di Comportamento**

1. La Società dichiara di conoscere e di essere edotta sulle disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2011 n. 62, "Regolamento recante il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, pubblicato sulla G.U. - Serie Generale n. 129 del 04.06.2013, nonché sulle disposizioni del Codice di Comportamento dell'ACI. Il testo integrale dei Codici, ai quali si rinvia, è disponibile sul sito istituzionale dell'Ente, [www.aci.it](http://www.aci.it), nella sezione *amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali*.
2. La Società è tenuta a divulgare all'interno della propria organizzazione il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, durante l'espletamento delle attività in appalto, la violazione degli obblighi ivi previsti è causa di risoluzione del presente contratto.



Data

L'AUTOMOBILE CLUB d'ITALIA

LA SOCIETA

## Postilla

La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva ai sensi e per gli effetti degli articoli.

1341 e 1342 c.c. tutte le clausole e condizioni di seguito elencate:

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Art. 1- <i>bis</i> | Spese per pubblicazione avvisi di gara;                             |
| Art. 2 -           | Oggetto del contratto                                               |
| Art. 3 -           | Durata e periodo di prova                                           |
| Art. 4 -           | Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia - Varianti; |
| Art. 5 -           | Condizioni generali di fornitura                                    |
| Art. 6 -           | Catalogo elettronico;                                               |
| Art. 7 -           | Portale;                                                            |
| Art. 8 -           | Ordinativi di fornitura e modalità di consegna;                     |
| Art. 9 -           | Reporting e Contact Center                                          |
| Art. 10 -          | Rapporti tra le parti – Governance dell'esecuzione contrattuale     |
| Art. 11 -          | Impegni specifici della Società;                                    |
| Art. 12 -          | Controllo qualità (SLA);                                            |
| Art. 13 -          | Corrispettivi e valore del contratto                                |
| Art. 14 -          | Revisione del corrispettivo. Clausola CONSIP                        |
| Art. 15 -          | Fatturazione e modalità di pagamento                                |
| Art. 16 -          | Garanzia definitiva;                                                |
| Art. 17 -          | Responsabilità della Società;                                       |
| Art. 18 -          | Penali                                                              |
| Art. 19 -          | Diffida ad adempiere e risoluzione                                  |
| Art. 20            | Recesso                                                             |
| Art. 21 -          | Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;                          |
| Art. 22 -          | Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro             |
| Art. 23 -          | Riservatezza e trattamento dei dati                                 |
| Art. 24 -          | Segreto d'ufficio                                                   |
| Art. 25 -          | Cessione del contratto                                              |
| Art. 26 -          | Cessione del credito                                                |
| Art. 27 -          | Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'appaltatore     |
| Art. 28            | Brevetti industriali e diritti d'autore                             |
| Art. 29            | Tracciabilità dei flussi finanziari                                 |
| Art. 30            | Oneri fiscali e spese contrattuali                                  |
| Art. 31            | Foro competente                                                     |
| Art. 32            | Normativa in tema di contratti pubblici                             |
| Art. 33            | Trasparenza e Patto di Integrità                                    |
| Art. 34            | Codice di Comportamento                                             |



Automobile Club d'Italia

#### ALLEGATI

Capitolato Tecnico (All. 1)

Elenco Unità Ordinanti (All. 2)

Schede Dati Sicurezza Prodotti (All. 3);

Dichiarazione di offerta economica della Società (All. 4);

Dichiarazione in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ( Allegato 5);

Roma,

LA SOCIETA'